



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL CONTRASTO ALLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI E
PER LE PROCEDURE SANZIONATORIE

VISTO il Decreto Legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi presso il Ministero dell'Agricoltura e Foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione ed alla repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 ed in particolare l'articolo, 3 comma 1, che ha previsto che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assuma la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

VISTO il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178 pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 285 del 6 dicembre 2023, *“Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74”*;

VISTO il D.M. n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 288, di individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Masaf;

VISTA la Direttiva di primo livello recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024, adottata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 45910 del 31/01/2024, registrata dalla Corte dei conti in data 23.02.2024 al n. 280;

VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 7 marzo 2024 al n. 334, con il quale è stato conferito al Dr. Roberto Tomasello l'incarico di Direttore della Direzione Generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sss.mm.ii. *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e, in particolare, l'articolo 71 che prevede l'effettuazione di idonei controlli da parte delle amministrazioni procedenti sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche successivamente all'erogazione dei benefici, rese dai soggetti partecipanti ai procedimenti amministrativi, compresi i procedimenti inerenti ai contratti pubblici;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 52 del citato Decreto legislativo 36/2023, il quale prevede che nelle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000,00 euro gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti attraverso un'autodichiarazione e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni rese dagli operatori anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità da predeterminare ogni anno;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all'individuazione dei criteri di verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà rese dagli operatori economici nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di importo inferiore a 40.000,00 euro IVA esclusa, di cui all'articolo 50 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36" indette dalla Direzione Generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie (COPRAS);

VALUTATA la specificità degli affidamenti operati dalla Direzione Generale;

DETERMINA

Articolo 1: Formano oggetto di controllo, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 94 (cause di esclusione automatica), articolo 95 (cause di esclusione non automatica), articolo 98 (illecito professionale grave), nonché, ove previsti, dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore a 40.000,00 euro IVA esclusa.

Articolo 2: Ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i controlli sono effettuati a campione, su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione dei soggetti controllati.

Il campione da sottoporre a controllo è individuato nella *percentuale del 20%* delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, presentate nel corso dell'anno solare, nell'ambito degli affidamenti diretti operati dalla Direzione Generale di importo inferiore a 40.000,00 euro IVA esclusa, con arrotondamento all'unità superiore.

Le operazioni di controllo avverranno una volta l'anno, entro il primo quadrimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento.

Art. 3: L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avviene con sorteggio casuale mediante l'utilizzo dell'applicazione "*Random Integer Generator*" per la generazione di numeri casuali disponibile sul sito <https://www.random.org/integer-sets/> previa predisposizione di un elenco numerato degli affidamenti effettuati nell'anno solare, disposti in ordine cronologico in base alla data e al numero di protocollazione delle relative decisioni di contrarre.

I controlli sono effettuati a cura del Responsabile unico del progetto incaricato per la rispettiva procedura di affidamento sorteggiata.

Il complesso delle operazioni di controllo, composto sia dalle operazioni di sorteggio del campione sia dal risultato delle verifiche effettuate successivamente è documentato con apposito verbale.

Art. 4: E fatta salva la possibilità per la Stazione appaltante, ove sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza e/o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire alla Stazione Appaltante un'adeguata e completa valutazione, di sottoporre a verifica ulteriori affidamenti oltre quelli individuati con il metodo sopra descritto.

Art. 5: Laddove a seguito delle verifiche effettuate emergano presunte irregolarità, è instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti. A tal fine la Stazione appaltante invia una comunicazione scritta via PEC, assegnando un congruo termine per fornire chiarimenti o presentare osservazioni.

Art. 6: Nel caso in cui, all'esito del contraddittorio, venga accertata la presenza nella dichiarazione sostitutiva di elementi di non veridicità, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni/ di cui all'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, la Stazione appaltante procede, secondo quanto previsto dall'articolo 52, comma 2 del Decreto legislativo n. 36/2023, per i contratti ancora in corso di esecuzione alla risoluzione del contratto, alla escussione della garanzia definitiva, ove richiesta, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da 1 a 12 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Per i contratti la cui esecuzione si sia già esaurita al momento dell'accertamento dell'insussistenza dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante procede alla sola comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da 1 a 12 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 7: Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 8: Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente - Sezione bandi di gara e contratti" del Masaf e si applica alle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ad Euro 40.000,00, IVA esclusa, effettuate dalla Direzione Generale per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e per le procedure sanzionatorie (COPRAS), avviate a far data dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Direttore Generale
(Dott. Roberto Tomasello)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D. Lgs n.82/2005 (CAD)